

DELIBERAZIONE 23 luglio 2003

Approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 290/03/CONS). (GU n. 195 del 23-8-2003)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 23 luglio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare gli articoli 1, comma 6, lettera c), n. 13, e 3, commi 2, 18, 19 e 21;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» ed in particolare gli articoli 13, comma 1, e 17, comma 19.

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, recante «proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione», ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.a. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata», ed in particolare l'art. 1, commi 13 e 14;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive», ed in particolare l'art. 1, comma 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare gli articoli 46 e 47;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare l'art. 2-bis, comma 2;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante

«Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante «Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1998;

Vista la propria delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, recante «Approvazione del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Vista la propria delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi» e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2000;

Vista la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001, e successive modificazioni;

Vista la propria delibera n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante «Disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001;

Considerato che nel procedimento autorizzatorio relativo ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, occorre verificare la sussistenza, ai sensi dell'art. 3, comma 21, della medesima legge, delle condizioni e degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 249/1997;

Considerato che, al fine di soddisfare le esigenze di certezza degli operatori del mercato, occorre disciplinare il procedimento di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, fissando il termine di conclusione del procedimento e semplificando i relativi adempimenti procedurali;

Considerato che il rilascio o la conferma della concessione e dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri o via cavo e per la ripetizione dei programmi esteri o il subentro nella concessione da parte di nuovi soggetti, l'assenso alla prosecuzione dell'attività radiofonica, così come l'autorizzazione alle modificazioni tecniche e trasmissive della rete di radiodiffusione, sono di competenza del Ministero delle comunicazioni;

Viste le risultanze emerse nel corso delle audizioni con le associazioni di categoria del settore radiotelevisivo e con la concessionaria pubblica radiotelevisiva;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, per la disciplina del procedimento

autorizzatorio di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it

Roma, 23 luglio 2003

Il presidente: Cheli

Allegato A

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE AI TRASFERIMENTI
DI PROPRIETA' DI SOCIETA' RADIOTELEVISIVE AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 6, LETTERA C), N. 13, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

b) per Autorita': l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge;

c) per trasferimento di proprieta': ogni cessione o trasferimento di quote o di azioni che ha per effetto l'acquisizione in capo ad altro soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della societa', sia esso di maggioranza assoluta o relativa, nonche' qualsiasi atto o patto, indipendentemente dalla modalita' con cui si perfeziona, che ha il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai sensi dell'an. 2, comma 18, della legge;

d) per provvedimento: il presente regolamento, relativo al procedimento autorizzatorio al trasferimento di proprieta';

e) per controllo: le fattispecie di cui all'art. 2359 del codice civile;

f) per influenza dominante: le fattispecie di cui all'art 2, comma 18, della legge;

g) per richiedente: il legale rappresentante della societa' che acquisisce la societa' che gestisce l'emittente radiotelevisiva oppure la persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza e che presenta la domanda di autorizzazione all'Autorita';

h) per societa' radiotelevisiva: le societa' titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte del Ministero delle comunicazioni o dell'Autorita', per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via cavo, via satellite, con qualsiasi tecnica e modalita', ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi esteri, ed altresì per quelli nazionali, nonche' i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge.

2. Il presente provvedimento si applica ai trasferimenti di

proprietà' delle società' che esercitano l'attività' radiotelevisiva comunque realizzati, in particolare mediante:

- a) vendita dell'intero capitale sociale;
- b) cessione del pacchetto di controllo della società';
- c) costituzione o ricostituzione della pluralità' di soci, tale che nuovi soci assumono il controllo della società';
- d) passaggio del controllo della società' per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge, o la costituzione, su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società', di diritti reali su cosa altrui, di diritti reali di garanzia o di diritti personali di godimento;
- e) variazione della maggioranza di controllo nelle società' cooperative a seguito di ammissione di nuovi soci.

3. Le disposizioni procedurali del presente regolamento si applicano altresì al caso di gestione fiduciaria con mandato di gestione a società' fiduciaria.

4. Il presente provvedimento non si applica ai trasferimenti previsti dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti, convertito dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

5. Nei casi in cui l'operazione di cui ai commi 2 e 3 costituisca un'operazione di concentrazione, rimane comunque fermo l'obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 249/1997.

Art. 3.

Modalità' di presentazione della domanda

1. In caso di trasferimento di proprietà', il richiedente presenta, entro quindici giorni dalla data dell'atto o provvedimento che determina gli effetti di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, istanza di autorizzazione all'Autorità'.

2. All'istanza di cui al comma 1, è allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'allegato 1.

3. Il richiedente deve altresì produrre la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto della società' controllante;
- b) gli ultimi due bilanci consolidati della società' acquirente;
- c) copia di eventuali patti parasociali che incidono sulla gestione societaria.

4. Nei casi di cessione dell'azienda televisiva di cui all'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 78/98, il soggetto è altresì tenuto a produrre all'Autorità' una dichiarazione attestante la presentazione della relativa domanda di subentro nella concessione al Ministero delle comunicazioni, ai fini dei provvedimenti di competenza del Ministero e dell'Autorità'.

Art. 4.

Avvio del procedimento

1. Il direttore del Dipartimento regolamentazione assegna a se' o ad altro dipendente la responsabilità' del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento comunica al richiedente il suo nominativo e l'ufficio di appartenenza.

3. In caso di istanze che riguardano società' esercenti emittenti radiotelevisive nazionali, l'avvio del procedimento è pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità'.

4. Se l'istanza è irregolare o necessita di completamento, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità' o dell'incompletezza, ed assegnando un termine di trenta giorni per la regolarizzazione od il completamento della richiesta.

Art. 5.

Termini del procedimento

1. Fatte salve le sospensioni di cui al successivo comma 4, il termine massimo per l'adozione del provvedimento di autorizzazione e' di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dalla data della sua regolarizzazione. Tale termine puo' essere prorogato fino ad un massimo di trenta giorni con provvedimento motivato del direttore del Dipartimento regolamentazione.

2. Il responsabile del procedimento informa il Ministero delle comunicazioni dell'istanza di autorizzazione al trasferimento di proprieta' che ha come conseguenza la variazione o il subentro del titolo concessorio o autorizzatorio.

3. Qualora, dopo la verifica della completezza e regolarita' della domanda, sia necessario chiedere ulteriori informazioni, queste sono fornite dal richiedente entro un termine di trenta giorni dalla richiesta dell'Autorita'.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma 1 e' sospesa:

a) dalla richiesta di informazioni di cui al comma 3;

b) se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni da parte di altri organismi pubblici, in particolare quelle relative ad operazioni di concentrazione da parte della Commissione europea o dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato, per le quali l'Autorita' esprime parere ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge, fino alla produzione dei relativi provvedimenti;

c) dalla richiesta da parte dell'Autorita' di acquisire informazioni o documenti presso altre amministrazioni e soggetti terzi, inclusi operatori o utenti del mercato dell'emittenza radiotelevisiva, della produzione e della distribuzione audiovisiva, fino all'acquisizione degli stessi;

d) in caso di istruttoria avviata ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/1997, secondo le procedure di cui alla deliberazione n. 26/99 del 23 marzo 1999, e fino alla conclusione del relativo procedimento.

Art. 6.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax con richiesta di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.

2. Le comunicazioni al richiedente ed al soggetto esercente l'emittente radiotelevisiva sono effettuate presso il domicilio o la sede indicata nell'istanza.

Art. 7.

Definizione ed esecuzione della deliberazione

1. Completata l'istruttoria, sulla base della relazione del responsabile del procedimento, il direttore del Dipartimento regolamentazione propone al consiglio lo schema della deliberazione che dispone il rilascio dell'autorizzazione o il diniego al trasferimento di proprieta', ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge.

2. La deliberazione del consiglio e' trasmessa:

a) al richiedente ed al soggetto esercente l'emittente radiotelevisiva;

b) per notizia, al Ministero delle comunicazioni in relazione ai procedimenti attinenti la variazione o il subentro nella concessione o nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva;

c) ai comitati regionali per le comunicazioni delle regioni presso cui sono le sedi legali delle societa' interessate nei casi di emittenti locali;

d) al Dipartimento competente alla tenuta del registro degli operatori per la comunicazione.

3. Con riferimento ai trasferimenti di proprieta' autorizzati ai sensi del presente regolamento, restano salve le conseguenze degli

eventuali provvedimenti, da parte del Ministero delle comunicazioni, di decadenza o di estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio.

4. La deliberazione relativa a societa' esercenti emittenti radiotelevisive nazionali e' pubblicata nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.

Art. 8.

S a n z i o n i

1. L'inosservanza del presente provvedimento comporta, salvo l'eventuale responsabilita' penale, l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 249/1997 e n. 481/1995.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I termini di cui all'art. 5 si computano dalla predetta data.

Allegato 1

(art. 3, comma 2)

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 455.

All'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni - Napoli

Dichiarazione sostitutiva riguardo al trasferimento
di proprieta' di emittente radiotelevisiva

Il sottoscritto nato a il domiciliato in alla
via in qualita' di(per es., amministratore della societa)
codice fiscale con riferimento al trasferimento di proprieta' di
cui all'istanza (indicare data e oggetto dell'istanza), consapevole
della responsabilita' che assume in caso di dichiarazione mendace o
di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a
verita', nonche' delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Dichiara e autocertifica che:

a) denominazione, sede sociale, nazionalita', codice fiscale,
numero, data e sede di iscrizione all'ufficio registro delle imprese
della camera di commercio, industria, artigianato ed eventuale numero
di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione ai sensi
degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS della societa'
richiedente sono i seguenti (indicare);

b) denominazione, sede sociale, nazionalita', codice fiscale e
numero di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione ai
sensi degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS della
societa' oggetto di trasferimento di proprieta', sono i seguenti
(indicare);

c) le modalita' dell'operazione sono le seguenti (descrivere le
modalita' inclusa l'eventuale costituzione di un consorzio);

d) gli organi amministrativi della societa' richiedente sono
composti come segue (compilare il modello 4/REG previsto per le
comunicazioni al registro degli operatori di comunicazione ai sensi
degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS;

e) l'assetto proprietario di controllo della societa'
richiedente e l'elenco dei soci che all'atto del trasferimento
detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale od
al 2% del capitale sociale se trattasi di societa' quotata in borsa,
sono i seguenti (compilare per il soggetto richiedente e per i soci
il modello 5/1/REG oppure 5/2 REG oppure 5/3/ REG, per eventuali
intestazioni fiduciarie o interposizioni di persona e per soggetti
diversi dal titolare della partecipazione ai quali spetta l'esercizio
del diritto di voto il modello 5/4/REG, per le eventuali
partecipazioni di controllo di societa' quotate in borsa il modello

5/5/REG);

f) gli altri partecipanti all'operazione sono i seguenti (compilare per ciascuna societa' partecipante e per i relativi soci il modello 5/1/REG oppure 5/2/REG oppure 5/3/REG);

g) alle societa' di cui alle lettere a) e b) fanno capo le seguenti emittenti (compilare il modello 6/1/REG previsto per le comunicazioni al registro degli operatori di comunicazione ai sensi degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS);

h) gli ambiti di operativita' economica dei soggetti controllanti e dei soggetti partecipanti con particolare riguardo alle attivita' inerenti alla gestione degli impianti e dell'hardware trasmissivi e diffusivi e della produzione e distribuzione di audiovisivo, nonche' della raccolta pubblicitaria, e dell'editoria ed i legami finanziari con soggetti che svolgono tali tipi di attivita' sono i seguenti (indicare);

i) i pagamenti dei canoni di concessione sono regolari ed i relativi importi negli ultimi cinque anni sono i seguenti (indicare);

j) in capo agli amministratori della societa' che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui e' prevista una reclusione superiore a mesi sei e di misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (da compilare in caso di persona giuridica);

k) in capo al sottoscritto che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui e' prevista una reclusione superiore a mesi sei e di misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (da compilare in caso di persona fisica);

l) non risultano sussistere impedimenti di legge al trasferimento di proprieta' in particolare sono rispettati i limiti di cui all'art. 2, comma 6, della legge, e non si realizza il controllo contestuale di un'emittente televisiva o radiofonica nazionale ed un'emittente televisiva o radiofonica locale o di piu' emittenti radiofoniche o televisive locali su uno stesso bacino di utenza.

Si dichiara altresì che:

a) il domicilio legale eletto ai fini del procedimento, presso cui inviare tutte le comunicazioni e' il seguente (indicare);

b) il trasferimento costituisce anche operazione di concentrazione da comunicare all'Autorita' ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge e dell'art. 3 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' n. 26/99 del 23 marzo 1999 (compilare solo ove applicabile);

c) le restrizioni all'operazione da parte di altri organismi pubblici sono le seguenti (indicare eventuali restrizioni, quali eventuali misure asimmetriche previste da organismi competenti alla garanzia della concorrenza e del mercato).

Luogo e data

Firma (leggibile)

.....

(Allegare fotocopia del documento di riconoscimento con firma leggibile).